

Esaminata la proposta della Regione Toscana di declaratoria (deliberazione della Giunta regionale n. 785 adottata in data 22 giugno 2026) di evento eccezionale a causa dell'evento assimilabile a calamità naturale dell'epizoozia inerente alla diffusione della batteriosi «Lattococcosi» verificatesi nel corso del 2024 e del 2025 negli impianti di acquacoltura/maricoltura della Regione Toscana;

Dato atto alla Regione Toscana di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Toscana di riconoscimento dell'evento assimilabile a calamità naturale dell'epizoozia inerente alla diffusione della batteriosi «Lattococcosi» ai fini dell'art. 9-*bis* del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25 convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2026, n. 59;

Decreta:

Art. 1.

Decreto di declaratoria di riconoscimento dell'evento assimilabile a calamità naturale dell'epizoozia inerente alla diffusione della batteriosi «Lattococcosi»

È dichiarata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, l'esistenza del carattere di eccezionalità dell'evento assimilabile a calamità naturale dell'epizoozia inerente alla diffusione della batteriosi «Lattococcosi» verificatesi nel corso del 2024 e del 2025 negli impianti di acquacoltura/maricoltura delle sottoindicate aree del territorio della Regione Toscana delle relative imprese e dei relativi consorzi in cui possono trovare applicazione le misure di intervento previste dall'art. 9-*bis* del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25 convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2026, n. 59;

P rovincia di Livorno - Comune di Piombino (Golfo Follonica);

P rovincia di Grosseto - Comuni di: Orbetello, Castiglione della Pescaia.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Roma, 30 luglio 2026

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

26A03984

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

DECRETO 23 luglio 2026 .

Proroga del termine di aggiudicazione efficace degli interventi di edilizia scolastica, di efficientamento e adeguamento, finanziati con decreto 22 ottobre 2025, di approvazione delle graduatorie A e B di cui all'avviso pubblico 3 dicembre 2024 - decreto 22 novembre 2024.

IL DIRETTORE GENERALE

PER L'EDILIZIA SCOLASTICA, LE RISORSE
E IL SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme per l'amministrazione del patrimonio e della contabilità di Stato e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante il regolamento concernente le norme di contabilità di Stato; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

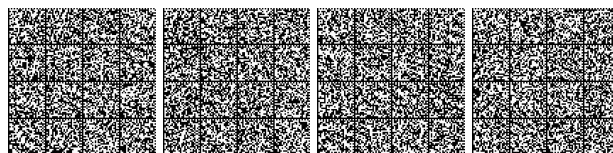
Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme per l'edilizia scolastica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, (legge autorizzativa del piano gestionale 14 del capitolo 8105) e in particolare l'art. 58-*octies*, comma 1, secondo il quale è istituita un'apposita sezione del Fondo unico per l'edilizia scolastica, di cui al suindicato art. 11, comma 4-*sexies*, del decreto-legge n. 179 del 2012, come convertito con la dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, per le esigenze urgenti e indifferibili di messa in sicurezza e riqualificazione energetica degli edifici scolastici pubblici, compresi gli interventi da realizzare a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica effettuate ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 105 dell'8 maggio 2003, per le zone sismiche 3 e 4 e dell'art. 20-*bis* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, per le zone sismiche 1 e 2;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre



2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» con il quale il Ministero dell'istruzione assume la denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028»;

Vista la delibera del CIPE 26 novembre 2020, n. 63, che introduce la normativa attuativa della riforma del codice unico di progetto (CUP);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2024, n. 185, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 agosto 2024, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2024, al n. 2473, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Gianna Barbieri, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2024 «Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027» e in particolare la tabella 7 allegata al medesimo decreto;

Visto decreto ministeriale del 17 gennaio 2025, n. 6, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione e del merito» e in particolare l'art. 13;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 4 febbraio 2025, n. 20, con il quale è stato adottato l'atto di indirizzo politico istituzionale per l'anno 2025, concernente l'individuazione delle priorità politiche del Ministero dell'istruzione e del merito per l'anno 2025;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, 27 febbraio 2026, n. 36, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio, in data 3 marzo 2026, al n. 188, con il quale il Ministro ha assegnato ai titolari dei dipartimenti in cui si articola l'amministrazione centrale le risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione di questo Ministero per l'anno 2026 ed in particolare la tabella D;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, 23 marzo 2026, n. 48, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio, in data 25 marzo 2026, al n. 237, di

assegnazione delle spese strumentali in gestione unificata per l'anno 2026;

Visto il decreto del Capo Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale 23 aprile 2026, n. 134, registrato presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 24 aprile 2026, al n. 278, con cui sono affidate in gestione ai direttori generali le risorse finanziarie, in termini di competenza, residui e cassa ed i relativi capitoli di bilancio e, in particolare, gli allegati D e D1, contenenti i capitoli assegnati alla Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche;

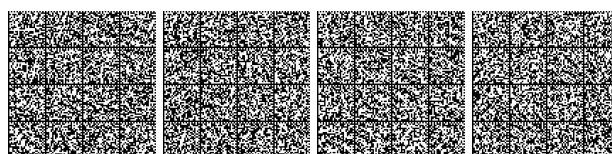
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 22 novembre 2024, n. 235, registrato presso gli organi di controllo, con il quale sono state definite le modalità di utilizzo delle risorse della sezione del Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'art. 58-*octies*, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», pari a complessivi euro 33.703.000,00 (trentatremilionisettemilatrecentotremila/00), gravanti sul capitolo 8105, piano gestionale 14, del bilancio del Ministero dell'istruzione e del merito, di cui euro 10.000.000,00 residui lettera f) EF 2022, euro 4.215.400,00 residui lettera f) EF 2023, euro 9.487.600,00 per l'esercizio finanziario 2024, nonché euro 10.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2025;

Visto l'avviso pubblico 3 dicembre 2024, n. 6559, volto all'assegnazione delle risorse del Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'art. 58-*octies*, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» secondo i criteri, le modalità e le tempistiche individuate con il decreto ministeriale 22 novembre 2024, n. 235;

Vista la nota AOODGFIESD 5 dicembre 2024, n. 6633, di rettifica relativa all'avviso pubblico per l'assegnazione delle risorse di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito del 22 novembre 2024, n. 235, con la quale si rappresenta che gli enti beneficiari dei finanziamenti sono tenuti ad effettuare l'aggiudicazione dei lavori, di cui all'art. 17, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, entro e non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto del Ministero dell'istruzione e del merito di approvazione delle graduatorie definitive;

Visto il decreto direttoriale 27 dicembre 2024, n. 762, registrato in data 13 gennaio 2025, al n. 21, con il quale sono state approvate in via provvisoria le graduatorie A e B di cui all'avviso 3 dicembre 2024, n. 6559, decreto ministeriale 22 novembre 2024, n. 235;

Visto il decreto direttoriale 22 ottobre 2025, n. 835, con il quale, all'esito delle attività istruttorie e dei controlli effettuati dalla competente Direzione generale, sono state approvate le graduatorie definitive A e B di cui all'avviso pubblico 3 dicembre 2024, n. 6559 ed è stata disposta



l'assegnazione delle relative risorse in favore degli enti utilmente collocati nelle predette graduatorie;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto direttoriale 22 ottobre 2025, n. 835, gli enti locali beneficiari di cui alle graduatorie A e B allegate al medesimo decreto sono tenuti a effettuare l'aggiudicazione efficace dei lavori entro e non oltre otto mesi dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Dato atto che il decreto direttoriale 22 ottobre 2025, n. 835, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 273 del 24 novembre 2025 e che, pertanto, il termine di cui al citato art. 3, comma 1, viene a scadenza il 24 luglio 2026;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a) , del decreto direttoriale 22 ottobre 2025, n. 835, le risorse assegnate sono revocate in caso di mancato rispetto dei termini di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 3, del medesimo decreto;

Considerato che gli interventi finanziati sono destinati a soddisfare esigenze urgenti e indifferibili di primario interesse pubblico concernenti la messa in sicurezza, l'efficientamento energetico e l'adeguamento degli edifici scolastici pubblici, perseguendo obiettivi di tutela della sicurezza degli utenti, di continuità del servizio scolastico e di riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico;

Dato atto che, in prossimità della scadenza del termine di aggiudicazione efficace dei lavori, sono state rappresentate oggettive difficoltà operative e procedurali suscettibili di incidere sul tempestivo perfezionamento delle aggiudicazioni da parte degli enti beneficiari, ferma restando la necessità di assicurare l'effettiva realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento;

Considerato che, un limitato differimento del termine per l'aggiudicazione efficace dei lavori, pari a tre mesi, realizza un equilibrato bilanciamento, da un lato, tra le oggettive difficoltà tecniche e procedurali rappresentate dagli enti beneficiari e, dall'altro, l'esigenza di assicurare il pieno conseguimento dell'interesse pubblico perseguito, consistente nella tempestiva messa in sicurezza del patrimonio di edilizia scolastica, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza e buon andamento dell'azione amministrativa;

Ritenuto opportuno, anche alla luce delle anticipazioni di spesa già erogate, individuare un nuovo termine per l'aggiudicazione efficace dei lavori finanziati con decreto direttoriale 22 ottobre 2025, n. 835;

Considerato che l'individuazione di un termine fisso per l'aggiudicazione dei lavori rende necessario ridefinire anche i termini relativi all'emissione del certificato di ultimazione dei lavori e alla trasmissione della rendicontazione finale degli interventi, al fine di assicurare l'efficace programmazione delle attività di monitoraggio e controllo, nonché l'ordinata gestione delle procedure di

chiusura del programma di finanziamento e delle connesse attività amministrativo-contabili;

Considerato, altresì, che l'individuazione di termini finali uniformi per i predetti adempimenti risponde all'esigenza di assicurare una gestione omogenea della fase conclusiva del programma di finanziamento, consentendo un coordinamento efficace delle attività di monitoraggio, controllo e chiusura amministrativo-contabile degli interventi finanziati;

Ritenuto, conseguentemente, di ridefinire i termini previsti per l'emissione del certificato di ultimazione dei lavori e per la rendicontazione degli interventi, mediante la fissazione di nuove scadenze finali;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; Decreta:

A rt. 1.

Proroga del termine di aggiudicazione dei lavori, rideterminazione del termine conclusione lavori e rendicontazione

1. Per le ragioni esposte in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto, il termine di cui all'art. 3, comma 1, del decreto direttoriale 22 ottobre 2025, n. 835, entro il quale gli enti locali beneficiari sono tenuti ad effettuare l'aggiudicazione efficace dei lavori, è prorogato dal 24 luglio 2026 al 24 ottobre 2026.

2. Il certificato di ultimazione dei lavori di cui all'art. 3, comma 2, del decreto direttoriale 22 ottobre 2025, n. 835, deve essere emesso entro il 24 ottobre 2028.

3. La rendicontazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 3, del decreto direttoriale 22 ottobre 2025, n. 835, deve essere conclusa entro il 27 dicembre 2028.

4. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta la revoca del finanziamento concesso, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a) , del decreto direttoriale 22 ottobre 2025, n. 835.

5. Restano ferme tutte le ulteriori disposizioni contenute nel decreto direttoriale 22 ottobre 2025, n. 835, ivi inclusi gli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e aggiornamento delle anagrafi regionali dell'edilizia scolastica.

A rt. 2.

Clausola di invarianza finanziaria



1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2026

Il direttore generale: BARBIERI

26A03951

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 giugno 2026.

Ripartizione delle risorse residue relative all'investimento M6C1 1.2.1 «Casa come primo luogo di cura (ADI)» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», che, all'art. 1, comma 1043, prevede l'istituzione del sistema informatico di registrazione e conservazione di supporto dalle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle componenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (regolamento RRF) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;

Considerato che l'art. 17, del suddetto regolamento (UE) 2021/241 prevede che «Le misure avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020 sono ammissibili a condizione che soddisfino i requisiti di cui al presente regolamento.»;

Tenuto conto dei principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), gli allegati VI e VII al regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021, il

principio di parità di genere, l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed il superamento del divario territoriale;

Considerato che il principio di «non arrecare un danno significativo» (DNSH, «*Do no significant harm*») è definito, ai sensi dell'art. 2, punto 6), del regolamento (UE) 2021/241, come segue: «non sostenere o svolgere attività economiche che arrecano un danno significativo all'obiettivo ambientale, ai sensi, ove pertinente, dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852»;

Visto l'art. 17, del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento e del Consiglio del 18 giugno 2020 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «*Do no significant harm*»), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

Visto il PNRR valutato positivamente con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Visti i regolamenti (UE) n. 2021/1056, 2021/1057, 2021/1058, 2021/1059, 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

Viste le disposizioni di cui all'art. 47, del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, relative alle «Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC»;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2, comma 6-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR «assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR. Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso i dati rilevati dal sistema di monitoraggio attivato dal Servizio centrale per il PNRR di cui all'articolo 6, verifica il rispetto del predetto obiettivo e, ove necessario, sottopone gli eventuali casi di scostamento alla cabina di regia, che adotta le occorrenti misure correttive e propone eventuali misure compensative.»;



Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 2008 istitutivo del Sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza domiciliare (SIAD), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 6 del 9 gennaio 2009, e successive modificazioni, che mira a costruire una base dati integrata a livello nazionale, incentrata sul singolo paziente, dalla quale rilevare informazioni in merito agli interventi sanitari e socio sanitari erogati da operatori afferenti al Servizio sanitario nazionale (SSN), nell'ambito dell'assistenza domiciliare;

Visto il decreto del Ministro della salute 7 agosto 2023, recante «Modifiche al decreto 17 dicembre 2008, recante: "Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza domiciliare"», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 20 settembre 2023;